

*Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione
in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni
radiotelevisive*

28 aprile 2011

RACCOMANDAZIONE

Il Comitato

esaminate le segnalazioni effettuate in merito al cosiddetto “caso Ruby”;

richiamati il Codice di autoregolamentazione, la raccomandazione formulata nella seduta del 9 dicembre 2010 nonché i criteri di valutazione approvati nella seduta del 24 giugno 2010;

formula alle emittenti firmatarie del Codice una **raccomandazione** generale volta ad evitare nelle rappresentazioni dei procedimenti giudiziari effettuate nell’ambito di trasmissioni radiotelevisive:

a) la unilateralità dei punti di vista, il mancato equilibrio nel riferimento delle tesi della difesa o dell'accusa, come pure le carenze nella esposizione o rappresentazione, anche con riferimento ai soggetti intervenuti, all'oggetto della trattazione, al materiale video e/o alle registrazioni riprodotte;

b) la partecipazione in qualsiasi forma di soggetto indagato o imputato, salvo in ogni caso l'esercizio della facoltà di rettifica secondo le previsioni sia comunitarie che interne vigenti;

c) le incertezze sulla qualità (terzo estraneo, testimone, ecc.) del soggetto che compare nella trasmissione o nella riproduzione scenica o nella registrazione;

d) l'incertezza o comunque la confusione circa la natura di atto processuale registrato o di semplice ricostruzione scenica;

e) l'anticipazione, la sovrapposizione o la reiterazione di dichiarazioni già assunte nel processo, con rischi di violazione o di divulgazione di segreto istruttorio o senza giustificati motivi di inerzia dell'autorità giudiziaria;

tutto ciò premesso il Comitato ritiene conclusa ogni istruttoria sulle segnalazioni acquisite alla data del 14 aprile 2011.